

DELIBERAZIONE 8 APRILE 2026
116/2026/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER RICHIESTA DI
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER CLIENTI NON MOROSI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1381^a riunione dell'8 aprile 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/2004 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante il Testo Integrato Morosità Gas e s.m.i. (di seguito: TIMG) e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 5 agosto 2025, DSAI/16/2025/gas (di seguito: determinazione DSAI/16/2025/gas).

FATTO:

1. Con note del 6 febbraio 2025 (acquisite con prot. Autorità 9137 e 9140) Italgas Reti S.p.A. (di seguito anche: Italgas), in qualità di distributore di gas naturale, ha inviato all'Autorità una segnalazione in merito all'inserimento, da parte dell'utente della distribuzione Energia.Due S.r.l. (di seguito anche: Energia.Due o UdD o Società),

di un numero elevato di richieste di sospensione della fornitura per morosità, datate 3 febbraio 2025, relative a punti di riconsegna (di seguito anche PdR) acquisiti tramite *switching* in data immediatamente antecedente (1° febbraio 2025), senza quindi che potessero essere trascorsi i tempi tecnici previsti dalla regolazione per la fatturazione e per la successiva costituzione in mora del cliente finale in caso di mancato pagamento.

2. Nelle medesime note Italgas comunicava altresì che alla data del 6 febbraio 2025 più di due terzi dei PdR interessati erano stati chiusi per morosità da remoto e che l'UdD in questione, a fronte di precise richieste di spiegazioni, aveva promesso l'inserimento di riattivazioni per tutti i PdR oggetto di richiesta di sospensione, anche se all'epoca ne risultavano pervenute soltanto poche unità.
3. A fronte di quanto sopra, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità (di seguito: DSME) ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti (prot. Autorità 8264 del 7 febbraio 2025) a Energia.Due e, per conoscenza a Italgas, in merito al comportamento oggetto della richiamata segnalazione, contestualmente intimando a Energia.Due il ritiro immediato delle richieste di sospensione della fornitura per morosità e, per i punti di riconsegna già chiusi, la presentazione di richieste di riattivazione, autorizzando Italgas a procedere autonomamente qualora in possesso delle evidenze circa la non conformità delle richieste di sospensione.
4. Energia.Due ha fornito riscontro (acquisito con nota prot. Autorità 8823 del 10 febbraio 2025) dichiarando di avere proceduto alle richieste di sospensione della fornitura a fronte del mancato rilascio delle garanzie da parte della controparte commerciale (di seguito anche CC) e di avere successivamente, a seguito dell'adempimento della propria CC, provveduto a ritirare le richieste di sospensione e/o a presentare le richieste di riattivazione della fornitura.
5. In data 12 febbraio 2025, DSME ha inviato a Energia.Due e, per conoscenza, a Italgas, un'ulteriore richiesta urgente di chiarimenti (prot. Autorità 9459) nella quale, ribadita la non conformità alla regolazione del comportamento tenuto, è stato intimato a Energia.Due di *non* procedere al riaddebito, alle controparti commerciali e ai clienti finali interessati, degli oneri di riattivazione dei PdR indebitamente sospesi che sarebbero stati addebitati dall'impresa di distribuzione all'UdD e sono state altresì chieste una serie di informazioni in ordine alle imprese di distribuzione e ai PdR coinvolti nella predetta condotta.
6. Con PEC del 13 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 9914 del 14 febbraio 2025) Energia.Due, oltre a impegnarsi a non addebitare alcun costo o onere alle controparti commerciali o ai clienti finali coinvolti, ha fornito i dati richiesti, indicando i PdR interessati, relativi ad un'unica controparte commerciale (SILGAS S.r.l., di seguito SILGAS) allacciati alle reti di sei imprese di distribuzione.
7. Da verifiche effettuate dagli Uffici dell'Autorità tramite Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito anche SII) (e-mail del 7 febbraio e riscontri dell'11 febbraio 2025) è risultato che a partire dal 1° febbraio 2025 Energia.Due era titolare di 276 PdR aventi come controparte commerciale SILGAS S.r.l., connessi alla rete

di dodici imprese di distribuzione, di cui sei coincidenti con quelle dichiarate dall'UdD.

8. Pertanto, con PEC del 13 febbraio 2025 DSME ha chiesto ai predetti distributori l'elenco degli eventuali PdR per i quali Energia.Due, in qualità di UdD, avesse presentato dal 1° febbraio 2025 richiesta di chiusura per morosità, con specificazione della data di invio della richiesta, dell'esito dell'intervento a seguito della richiesta di chiusura, della controparte commerciale associata al PdR, della data di eventuale annullamento della richiesta di chiusura, della data di eventuale richiesta di riattivazione del PdR e della data di effettiva riattivazione del PdR in caso di presentazione della richiesta (prot. 9493/2025, 9506/2025, 9512/2025, 9553/2025, 9555/2025, 9556/2025, 9562/2025, 9565/2025, 9568/2025, 9572/2025, 9575/2025).
9. Tutte le imprese di distribuzione hanno inviato riscontri (prot. Autorità 9808/2025, 9833/2025, 9864/2025, 10099/2025, 10124/2025, 10155/2025, 10151/2025, 10104/2025, 10144/2025, 11019/2025, 12379/2025) dai quali è emerso che le richieste di sospensione della fornitura presentate da Energia.Due (una di queste imprese ha dichiarato di non averne ricevute) hanno riguardato 241 PdR. Le predette richieste sono state eseguite per 110 PdR, gestiti da Italgas, per i quali la fornitura è stata poi riattivata con successo (PEC Italgas del 24 febbraio 2025 acquisita con prot. Autorità 13276 del 25 febbraio 2025).
10. Dagli elementi acquisiti è emersa l'inosservanza da parte di Energia.Due di alcune disposizioni in materia di chiusura del punto di riconsegna con sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della controparte commerciale. Pertanto, con determinazione DSAI/16/2025/gas è stato avviato nei confronti della società un procedimento sanzionatorio per l'accertamento delle predette violazioni e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.
11. Con richiesta di informazioni e documenti del 26 novembre 2025 (prot. Autorità 82680), inviata per conoscenza anche alla società, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Sanzioni e Impegni, ha richiesto al SII di comunicare, relativamente ai 161 PdR connessi alla rete di distribuzione Italgas Reti S.r.l., aventi come utente della distribuzione Energia.Due e come controparte commerciale SILGAS, per i quali era stata presentata da Energia.Due richiesta di chiusura per sospensione della fornitura per morosità in data 3 febbraio 2025, la data di eventuale riattivazione dei suddetti PdR. Il Gestore del SII ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 2 dicembre 2025 (acquisita con prot. Autorità 84191).
12. Nel corso del procedimento la società non ha depositato documentazione difensiva. Il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie con nota 23 dicembre 2025 (prot. 89410).

VALUTAZIONE GIURIDICA

13. Con la deliberazione 138/04 l’Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete, regolando, tra l’altro, le situazioni in cui l’utente del servizio è un soggetto giuridico diverso dalla c.d. controparte commerciale, laddove la controparte commerciale è il fornitore del cliente finale, titolare del punto di riconsegna in questione, mentre l’utente del servizio è, con riferimento al medesimo punto, controparte dell’impresa di distribuzione e fornitore all’ingrosso della controparte commerciale.
14. Segnatamente, l’articolo 27bis della predetta deliberazione reca la disciplina applicabile nel caso in cui l’utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest’ultima risulti *inadempiente* rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1).
15. Nei casi di cui al punto precedente la regolazione stabilisce:
 - i il *divieto* per l’utente della distribuzione di chiedere la *chiusura* del punto di riconsegna (art. 27bis, comma 2);
 - ii la facoltà per l’utente della distribuzione di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione, con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto, al Gestore del SII (art. 27bis, comma 3), il quale attiverà i servizi di ultima istanza sui punti di riconsegna serviti dalla predetta controparte.
16. Il divieto per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna con conseguente sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di gas naturale e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore.
17. Per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell’utente della distribuzione che, allo scopo di ottenere l’adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura).
18. Del resto, l’utente della distribuzione dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest’ultima (art. 27bis, comma 3).
19. In tali casi, la deliberazione 138/04, a salvaguardia del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest’ultimo (art. 27bis, comma 5), all’evidente fine di consentire al cliente finale di scegliere un nuovo fornitore prima dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, e, dall’altro lato, nelle more dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, l’efficacia delle clausole del contratto risolto tra utente della distribuzione e controparte commerciale “*necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna*” (art. 27bis, comma 4). Anche la *ratio* delle predette disposizioni è

quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.

20. D'altra parte, l'articolo 5, comma 1, del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e s.m.i.) dispone che l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura nel caso di morosità del cliente finale, nel rispetto delle condizioni previste.
21. Come emerge dalla stessa comunicazione di Energia.Due inviata tramite PEC del 10 febbraio 2025 (prot. Autorità 8823) – in riscontro alla urgente richiesta di informazioni dell'Autorità del 7 febbraio 2025 – la società ha provveduto a presentare richieste di sospensione della fornitura a propria tutela, a seguito del mancato rilascio delle garanzie da parte della controparte commerciale. Detta condotta, posta in essere il 3 febbraio 2025, ha riguardato 241 PdR, come evidenziato ai punti 1 e 9 del presente provvedimento.
22. Alla luce di quanto sopra, la condotta di Energia.Due S.r.l. – che, come risulta dalla stessa ammissione della società, a fronte di un inadempimento della controparte commerciale, ha presentato richieste di chiusura per sospensione della fornitura relativamente a 241 PdR intestati a clienti finali non morosi – risulta illegittima, poiché in contrasto con quanto previsto dall' articolo 27bis della deliberazione 138/04.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

23. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta sulla base dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i predetti criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
24. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la condotta della società consistente nella richiesta da parte della medesima, in qualità di utente della distribuzione, di sospensione della fornitura per inadempimento della controparte commerciale alle obbligazioni contrattuali che la legano ad essa, contrasta con le disposizioni volte a garantire in tali casi al cliente finale, estraneo al rapporto tra i primi due, la continuità della fornitura di un bene, come il gas a uso domestico, essenziale per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana. Ai fini della gravità della violazione si tiene conto, oltre che della natura dell'interesse tutelato dalla disposizione violata, anche della tipologia, dei consumi annui e della numerosità delle utenze coinvolte. Per quanto riguarda la numerosità delle utenze coinvolte, risulta dagli atti acquisiti al procedimento che le predette illegittime richieste di sospensione della fornitura, tutte presentate in data 3 febbraio 2025, hanno interessato 241 PdR allacciati alla

rete di undici imprese di distribuzione (punto 9 del presente provvedimento). Ai fini della (minore) gravità della violazione, rileva altresì che l'indebita sospensione della fornitura è stata concretamente eseguita (solo) per 110 dei 241 PdR interessati dalla violazione (di cui 93 nella titolarità di clienti domestici), successivamente riattivati nelle date dal 6 al 17 febbraio 2025, come risulta dal riscontro del Gestore del SII (prot. 84191 del 2 dicembre 2025) alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 26 novembre 2025, prot. 82680 (cfr. punti 9 e 11).

25. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
26. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società è stata costituita in data 19 marzo 2024 e che, alla data odierna, nessun bilancio risulta depositato. Con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 23 dicembre 2025, il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla Società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, e 25 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, dati economici relativi ai ricavi conseguiti ai fini della determinazione delle condizioni economiche dell'agente ai sensi dell'articolo 32 del citato Allegato A. L' esercente non ha fornito la documentazione richiesta né altro genere di riscontro.
27. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione per la violazione dell'articolo 27bis della deliberazione 138/04, nei termini di cui in motivazione, nella misura di euro 230.000 (duecentotrentamila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Energia.Due S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 27bis della deliberazione dell'Autorità 138/04;
2. di irrogare, nei confronti di Energia.Due S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione nella misura complessiva di euro 230.000 (duecentotrentamila/00) per la violazione dell'articolo 27bis della deliberazione 138/2004;
3. di ordinare a Energia.Due S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 116/2026/S/gas";

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
5. di comunicare il presente provvedimento a Energia.Due S.r.l. (P.IVA 04155210133) mediante pec all'indirizzo energia.due@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua